Fino alla data d'entrata in vigore del regime dei prezzi comuni nel settore dello zucchero, il quantitativo di melasso (voce n. 17.03) che uno Stato membro non assoggetta ai dazi doganali, prelievi o altre tasse di effetto equivalente, ai fini dell'esportazione di lieviti per la panificazione (voce n. ex 21.06 A II), o come conseguenza di tale esportazione, non può superare il quantitativo fissato dal Consiglio in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4.

3. Il quantitativo di merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che uno Stato membro non assoggetta all'imposizione di cui all'articolo 10, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi di altre merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o come conseguenza di tale esportazione, è quello effettivamente impiegato per la fabbricazione di queste ultime.

4. Nessuna restituzione può essere accordata per i prodotti di base, i prodotti assimilati od i prodotti risultanti dalla loro trasformazione, importati alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 217/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, di taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato con regolamento n. 195/67/CEE del Consiglio (2), ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato con regolamento n. 193/67/CEE del Consiglio (4), e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (5), ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organiz-

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(2) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2819/67.

(3) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

(4) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2811/67.

(5) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.

zazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (2), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori summenzionati prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di base sotto forma di merci trasformate non comprese nell'allegato II del Trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi per esse praticate sul mercato mondiale, la differenza tra questi ultimi ed i prezzi della Comunità può essere coperta mediante restituzione all'esportazione; che è necessario adottare a tal uopo norme generali relative alle condizioni di concessione delle suddette restituzioni e definire i criteri per la determinazione del relativo importo;

Considerando che, con il regolamento n. 81/67/CEE del Consiglio del 18 aprile 1967, che assimila taluni prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio a prodotti di base o a prodotti derivati dalla loro trasformazione (3), alcuni prodotti agricoli sono stati assimilati a prodotti di base; che è opportuno applicare le disposizioni di tale regolamento per la determinazione dell'importo della restituzione prevista dal presente regolamento;

Considerando che, quando una restituzione viene fissata, essa deve essere accordata se si tratta di prodotti di base a cui si applicano prezzi comuni; che la concessione della restituzione è facoltativa se si tratta degli altri prodotti di base e che, pertanto, non viene fissato in questo caso che un ammontare massimo;

Considerando che lo smercio sul mercato mondiale dei prodotti di base esportati sotto forma delle merci in parola esige che si tenga conto dei prezzi praticati su detto mercato per i suddetti prodotti di base;

Considerando che la composizione in prodotti di base della maggior parte delle merci esportate varia in misura considerevole; che quindi l'importo della restituzione deve essere accordato per il quantitativo di prodotti di base realmente impiegati nella fabbricazione delle merci esportate; che, tuttavia, per quanto concerne talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, è opportuno, ai fini di una semplificazione di carattere amministrativo, che l'importo venga accordato per un quantitativo di prodotti di base fissati forfettariamente;

Considerando che è opportuno far sì che le industrie di trasformazione possano conoscere anticipatamente l'importo della restituzione di cui possono beneficiare; che la determinazione mensile di tale importo risponde a tale scopo;

Considerando che le restituzioni vengono accordate in ragione della composizione in prodotti di base delle merci esportate; che è opportuno quindi esigere dagli esportatori che dichiarino i quantitativi di prodotti di base contenuti nelle suddette merci; che è inoltre opportuno prevedere l'applicazione in ciascuno Stato membro di metodi di analisi identici per i casi in cui detta dichiarazione fosse contestata dalle autorità incaricate del controllo;

Considerando che è opportuno assicurare il più possibile la parità delle condizioni di concorrenza, per quanto concerne l'approvvigionamento di materie prime, tra le industrie di trasformazione che, ai fini dell'esportazione delle merci in questione verso i paesi terzi, utilizzano prodotti importati dai detti paesi in regime di traffico di perfezionamento, e quelle che utilizzano prodotti comunitari similari; che è necessario a tal uopo prevedere per le merci ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento i medesimi rapporti di equivalenza in prodotti di base adottati per la concessione delle restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una restituzione può essere fissata, alle condizioni precisate dal presente regolamento, quando i prodotti di base appresso enumerati:

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(3) GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1594/67.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti di base
ex capitolo 10	Cereali ad esclusione del riso
ex 10.06 A	Riso semigreggio
ex 04.02 A	Tipi di latte in polvere senza aggiunta di zucchero, che costituiscono i prodotti pilota dei gruppi nn. 2 e 3 (PG 02 e PG 03)
ex 04.03	Burro che costituisce il prodotto pilota del gruppo n. 14 (PG 14)
ex 04.05	Uova in guscio, fresche o conservate
ex 17.01	Zucchero bianco, di barbabietola o di canna, contenente allo stato secco, in peso, il 99 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico
17.02 A II	Lattosio raffinato con un tenore (in peso) di zucchero di latte del 98,5 %, che costituisce il prodotto pilota del gruppo n. 13 (PG 13)

provenienti dal mercato degli Stati membri, siano esportati verso i paesi terzi sotto forma di merci elencate, secondo i casi, negli allegati di cui ai regolamenti n. 13/64/CEE, n. 16/64/CEE, n. 44/67/CEE, n. 122/67/CEE e nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE e riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A, appresso denominate «merci».

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai prodotti agricoli assimilati ai prodotti di base o ai prodotti risultanti dalla loro trasformazione in virtù del regolamento n. 81/67/CEE.

Articolo 2

Per quanto concerne i prodotti di base o i prodotti assimilati compresi nei regolamenti n. 120/67/CEE e n. 122/67/CEE, la restituzione di cui all'articolo 1 viene accordata dagli Stati membri su richiesta dell'interessato e conformemente alle regole e procedure di cui agli articoli da 3 a 6.

Per quanto concerne i prodotti di base o prodotti assimilati di cui ai regolamenti n. 13/64/CEE, n. 16/64/CEE e n. 44/67/CEE, la restituzione può essere accordata alle stesse condizioni e fino a concorrenza del limite massimo fissato.

Articolo 3

Per 100 chilogrammi di ciascun prodotto di base esportato verso i paesi terzi sotto forma di merci, l'importo della restituzione o il relativo importo massimo, secondo i prodotti, viene fissato ogni mese.

L'importo di cui al precedente comma è determinato tenendo conto, da un lato, dei prezzi praticati sul mercato mondiale e, dall'altro, del prezzo di entrata applicabile nel corso del mese per il quale l'importo è fissato e, per quanto concerne le uova, dei prezzi praticati sul mercato della Comunità nel corso dei primi 25 giorni del mese precedente.

Per la determinazione di tale importo, si tiene eventualmente conto delle restituzioni accordate alla produzione in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti di base.

Articolo 4

1. Per 100 chilogrammi di merce esportata, il quantitativo di ciascun prodotto di base da prendere in considerazione, ai fini della concessione della restituzione, è quello effettivamente impiegato.

Tuttavia, per quanto concerne le merci di cui all'allegato B, il quantitativo di ciascun prodotto di base da prendere in considerazione è quello fissato in detto allegato per ciascuna di dette merci.

2. Qualora la merce esportata sia stata fabbricata mediante prodotti assimilati o prodotti risultanti dalla trasformazione dei prodotti di base o dei prodotti assimilati, il quantitativo di prodotti di base da prendere in considerazione è quello risultante dall'applicazione ai prodotti utilizzati per la fabbricazione della merce esportata dei rapporti di equivalenza fissati in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti di base considerati.

Articolo 5

L'importo della restituzione è quello in vigore il giorno in cui viene effettuata l'esportazione delle merci.

Articolo 6

1. All'atto dell'esportazione delle merci, l'interessato è tenuto a dichiarare la loro composi-

zione in prodotti di base, prodotti assimilati o prodotti derivati dalla loro trasformazione. Le autorità a ciò abilitate adottano tutte le misure necessarie per controllare l'attendibilità di detta dichiarazione.

In caso di contestazione, i metodi di analisi disposti dal regolamento n. 83/67/CEE sono applicabili in tutti i casi in cui il regolamento stesso prevede l'obbligo di farvi ricorso.

All'interessato è rilasciato un documento di esportazione con l'indicazione dei quantitativi delle merci esportate e della loro composizione in prodotti di base, prodotti assimilati o prodotti risultanti dalla loro trasformazione.

2. Il versamento della restituzione è subordinato alla esibizione da parte dell'interessato del documento di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Articolo 7

Il quantitativo di prodotti di base, di prodotti assimilati o di prodotti risultanti dalla loro trasformazione di cui ai regolamenti n. 120/67/CEE e n. 122/67/CEE che uno Stato membro non assoggetta a dazi, prelievi od altre tasse di effetto equivalente, in vista dell'esportazione verso i paesi terzi di merci o come conseguenza di essa, non può superare quello preso in considerazione, alle condizioni di cui all'articolo 4, per la determinazione dell'importo della restituzione prevista dal presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:
	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:
	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum»
	C. Altri
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50% in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura «puffed-rice», «corn-flakes» e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: ex A. Succedanei torrefatti del caffè ad eccezione della cicoria torrefatta ex B. Estratti di succedanei torrefatti del caffè ad eccezione degli estratti di cicoria torrefatta
ex 21.05	Minestre e brodi preparati, disidratati
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le aque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: ex A. Non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: — contenenti zucchero B. Altri
22.03	Birra
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: C. Bevande alcoliche ex III. altre: — contenenti uova e/o zucchero

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35.01	Caseine, caseinati ed atri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: ex II. altre: — ovoalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati o preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate e appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Uova in guscio	Grano tenero	Grano duro	Segale	Gran-turco	Riso semi-greggio	Orzo	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Lattosio PG 13
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:										
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:										
	I. contenenti, allo stato secco, 99% e più, in peso, di prodotto puro										100
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:										
	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro					210					
19.03	Paste alimentari:										
	A. Paste con aggiunta di uova, contenenti per chilogrammo:										
	— 1 uovo	1,6		165,4							
	— 2 uova	3,2		163,8							
	— 3 uova	4,8		162,2							
	— 4 uova	6,4		160,6							
	— 5 uova	8,0		159							

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Uova in guscio	Grano tenero	Grano duro	Segale	Granturco	Riso semigreggio	Orzo	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Lattosio PG 13
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
19.03 (seguito)	B. altri:										
	I. non contenenti farina o semola di grano tenero			167							
	II. non nominati		67	100							
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura «puffed-rice», «corn-flakes» e simili:										
	B. base di riso						174				
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:										
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»				161						
	B. Pane azzimo (Mazoth)		168								
	C. Altri:										
	I. Pane di glutine per diabetici		410								
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:										
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:										
	I. Granturco					100					
	II. Riso						174				
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:										
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:			66							
	— non contenenti uova										
	— altre, contenenti per chilogrammo:										
	— 1 uovo	1,6		64,4							
	— 2 uova	3,2		62,8							
	— 3 uova	4,8		61,2							
	— 4 uova	6,4		59,6							
	— 5 uova	8,0		58							
	II. Paste alimentari ripiene:										
	a) cotte			41							
	b) altri			116							

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Uova in guscio	Grano tenero	Grano duro	Segale	Gran-turco	Riso semi-greggio	Orzo	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Lattosio PG 13
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 (seguito)	D. Iogurt preparati; tipi di latte in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari										
	I. Iogurt preparati:										
	a) in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	1. inferiore o uguale a 1,5%, in peso									90	
	2. superiore a 1,5%, in peso								90		
	b) altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	1. inferiore o uguale a 1,5%, in peso									8	
	2. superiore a 1,5%, in peso								11		
22.03	Birra							25(1)			
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:										
	ex A II. Ovoalbumina e lattoalbumina:										
	1. Essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	2538									
	2. altri	182									

(1) Per la birra con un tenore inferiore a 11° plato, questa quantità è diminuita di 2 chilogrammi per grado in meno.
Per la birra con un tenore superiore a 13° plato, questa quantità è aumentata di 2,5 chilogrammi per grado supplementare.